



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

USCITA

Prot. n. 0021672
del 15/04/2009
classif. VII/2

Ai Professori di ruolo di I^a e II^a fascia
Ai Ricercatori
Agli Assistenti
LORO SEDI

Oggetto: Dimissioni e revoca.

Questa Amministrazione ha avuto modo di riscontrare che negli ultimi tempi pervengono sempre più frequenti e ripetute revoche delle richieste di dimissioni e/o di collocamento a riposo anticipato, anche nell'imminenza della data di cessazione fissata.

Tale comportamento rileva negativamente sulla necessità, imposta dalla vigente normativa ed in particolare dalla legge 9.1.2009, n. 1 (legge Gelmini) di utilizzare dati certi ed aggiornati e con i tempi tecnici necessari finalizzati alla programmazione delle risorse del personale ed oltre a ciò comporta un aggravio di lavoro per gli operatori del settore con un inutile dispendio di tempo e di energie.

Per quanto sopra, si ricorda alle SS.LL.che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 18.3.1958, n. 311, per le dimissioni dal servizio e/o il collocamento a riposo anticipato ai professori e ricercatori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 124, 125 e 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Per motivi di servizio, l'accettazione delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata.

Pertanto, le istanze di dimissioni e/o di collocamento a riposo anticipato devono essere presentate con congruo anticipo, che comunque non potrà superare di dodici mesi la data fissata per la cessazione, secondo il vincolo posto dall'articolo 59, comma 21, della legge 27.12.1997, n. 449, per consentire il perfezionamento dell'iter amministrativo di accettazione delle medesime e garantire allo stesso tempo la continuità tra il trattamento economico in attività di servizio e quello pensionistico.

Per quanto concerne, poi, la revoca delle stesse si rappresenta che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato – sez. IV, n. 466 del 5.5.1992, Consiglio di Stato - sez. V, n. 5293 del 3.10.2000, Consiglio di Stato – sez. IV n. 73 del 16.1.2008), il provvedimento con il quale l'Amministrazione accoglie l'istanza di dimissioni estingue il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, le dimissioni possono essere revocate fino a quando tale provvedimento non venga formalmente notificato all'interessato.

Ciò posto, si porta a conoscenza di tutto il personale interessato che, nelle more dell'emissione del provvedimento formale di cessazione dal servizio, la sopravvenuta richiesta di revoca si intenderà automaticamente accolta.



Qualora, invece, il provvedimento di cessazione dal servizio sia stato emesso e notificato, all'interessato sarà consentito **una sola volta**, e motivatamente, in via eccezionale revocare la richiesta con istanza presentata con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di cessazione precedentemente fissata.

Al di fuori di tali previsioni la richiesta di revoca delle dimissioni, già accolte con provvedimento formale e già ufficialmente notificata all'interessato, sarà respinta.

Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Settore II° della Ripartizione II^ - Personale, Responsabile Dott.ssa Gianna Civalleri Condo' ai seguenti numeri telefonici 06-4991- 2792/2744 (proff. ordinari) 06-4991- 2887/2741 (proff. associati) 06 – 4991- 2214/2467/2847 (ricercatori e assistenti).

Cordiali saluti.

IL RETTORE